



**TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO EX L. N. 3/2012

n. 3/2019 V.G.

Il Giudice delegato, dott.ssa Song Damiani,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15.01.2020,  
letta la proposta di piano del consumatore depositata in data 2.05.2019, e successive  
modifiche ed integrazioni, presentata da MAGRO Antonio, nato a Catanzaro il 25.12.1970  
ed ivi residente in via Brigata n.3;  
vista la documentazione allegata alla proposta di piano;  
letta la relazione e relative integrazioni, del professionista nominato in sostituzione  
dell'Organismo di composizione della crisi – *ratione temporis*, avv. Anna Maria Concolino  
Chiefalo;  
letta, altresì, le osservazioni al piano depositate dai creditori BNL S.p.A. e Dinamica Retail  
S.p.A. in opposizione all'omologa;  
ha emesso il presente

**DECRETO DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE**

\*\*\*\*\*

Il ricorrente Magro Antonio ha proposto, con l'ausilio del professionista nominato in  
sostituzione dell'Organismo di composizione della crisi, un piano del consumatore al fine di  
porre rimedio alla grave esposizione debitoria pari ad € 131.696,73 (v. note del 3.07.2019)  
costituita da:

- a. Mutuo B.N.L. € 83.333,63
- b. B.P.E.R € 24.180,00
- c. Dinamica Retail S.p.A € 5.475,00;
- d. Equitalia e vari € 18.708,10



In merito all'attività lavorativa svolta dal ricorrente si osserva che Magro Antonio è lavoratore dipendente a tempo indeterminato della AZ S.p.A. e percepisce un reddito mensile di circa € 1.620,00, inoltre, risulta essere proprietario di un immobile sito in Catanzaro via Brigata n.3 che costituisce l'abitazione familiare, distinto nel Catasto dei fabbricati del comune di Catanzaro al foglio 89 particella 196 sub 5 -zona cens. 3 cat. A/3 classe 3 consistenza 6 vani-.

Il nucleo familiare del Magro è composto dal ricorrente medesimo e dai due figli minori, da quando nel 2016 è venuta a mancare la moglie.

Le cause dell'indebitamento, come esposto dall'O.C.C., devono ricondursi alle difficoltà nel rimborso del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione del nucleo familiare da quando la moglie ha perso il posto di lavoro e all'aggravarsi della situazione debitoria nel momento in cui sono state affrontate le spese per le cure mediche della signora. Inoltre, il palazzo in cui insiste l'immobile acquistato veniva sottoposto a plurime ristrutturazioni costringendo il Magro ad onorare il pagamento degli importi condominiali contraendo altri debiti.

Si può ritenere pertanto sussistente il requisito della c.d. meritevolezza in capo al ricorrente, tenuto conto delle cause dell'indebitamento e della imprevedibilità degli eventi stessi.

Inoltre, dalla documentazione allegata al piano e dalla relazione dell'O.C.C. , non emergono atti in frode.

La situazione patrimoniale del ricorrente è costituita dal reddito mensile di circa € 1.620,00 derivante da contratto di lavoro stipulato a tempo indeterminato tra il Magro e A.Z. S.P.A. e dalla piena proprietà dell'immobile utilizzato quale abitazione familiare sito in Catanzaro via Brigata n. 3, distinto nel Catasto fabbricati del comune di Catanzaro al foglio 89 particella 196 sub 5 -zona cens. 3 cat. A/3 classe 3 consistenza 6 vani-.

Nella relazione dell'O.C.C. si indica in € 1.270,00 la somma necessaria mensilmente al ricorrente per il fabbisogno familiare e, pertanto, il piano proposto prevede il pagamento integrale del compenso spettante al professionista nominato (pari ad € 1.453,14, oltre oneri di legge, in modalità dilazionata) e il soddisfacimento parziale con riduzione del 50% dei creditori, mettendo a disposizione dei creditori la somma di € 350,00 per 184 rate mensili.

Si rinvia per il piano dei pagamenti alla documentazione depositata dal ricorrente in data 23.09.2019 unitamente allo schema dell'esposizione debitoria e la percentuale di riduzione



applicata (v. note in data 23.09.2019 - all. 5 e 6). Si aggiunga, infine, che il professionista nominato in sostituzione dell'O.C.C., ha attestato la fattibilità del piano proposto.

Occorre osservare che hanno proposto osservazioni, in opposizione all'omologa del piano, la BNL S.p.A., la quale ha eccepito l'eccessività sia dell'entità della falcidia anche del credito privilegiato sia della durata del piano, e la Dinamica Retail S.p.A., la quale ha eccepito la non falcidiabilità della cessione del quinto dello stipendio.

In ordine alle osservazioni del creditore ipotecario B.N.L. S.p.A., condividendo le deduzioni svolte in merito dall'O.C.C., occorre valutare la convenienza della proposta rispetto alla alternativa della liquidazione dei beni di proprietà del debitore. Sul punto, si evidenzia che il valore attuale dell'immobile su cui grava la garanzia ipotecaria è stato stimato in € 76.300 (v. relazione ctp in atti) e che la valutazione dell'eventuale liquidazione del patrimonio può essere condotta solo attraverso un giudizio prognostico, senza possibilità di previsioni certe.

Ora, in base all'esperienza della prassi giudiziaria, può essere ragionevole attendersi un ribasso del prezzo d'asta a cui sono sottoposti i beni in liquidazione. Pertanto, è possibile ipotizzare, verosimilmente, una riduzione dell'effettivo realizzo ottenibile dalla vendita dell'immobile del ricorrente pari al 50% del valore di stima oltre ai costi di procedura da affrontare. Di conseguenza appare economicamente preferibile il pagamento sebbene rateizzato dell'importo di € 45.892,82 come da piano.

Quanto all'ulteriore rilievo relativo alla durata del piano, si osserva innanzitutto che le considerazioni della BNL non colgono nel segno là dove ritengono di assimilare *sic et simpliciter* la durata della procedura concessa al Consumatore sovraindebitato a quella del fallimento liquidatorio ovvero alla crisi da sovraindebitamento del "piccolo imprenditore". Infatti, in entrambi i casi considerati si tratta comunque di ipotesi pensate dal legislatore per il caso della fase patologica di un'attività professionale, in cui la previsione di un orizzonte temporale ben definito, almeno nelle sue linee di massima, si rende necessario. Si consideri che la logica sottesa è quella di depurare, in breve termine, il mercato dalla presenza di operatori economici in stato di decozione o comunque non più in grado di far fronte ai debiti assunti con mezzi normali.

La *ratio* dell'istituto del sovraindebitamento del consumatore, in quanto rivolto a favore di una persona fisica, obbedisce ad una visione differente. Il legislatore, infatti, non prevedendo



un limite massimo per la durata della procedura, lascia la valutazione sulla possibilità dell'omologazione del piano sulla base di una visione globale, che in concreto consideri tutti i fattori del sovraindebitamento. Nel caso della persona fisica un elemento da prendere in considerazione è, ad esempio, l'età del ricorrente e nel caso di specie, la previsione di durata dei pagamenti proposta dal Magro pare accettabile in considerazione dell'età del debitore nato il 25.12.1970 e assunto a tempo indeterminato.

Passando alle osservazioni mosse dalla Dinamica Retail S.p.A. si fa presente che il cessionario del quinto beneficia di una modalità di riscossione che esige successivi pagamenti periodici. Secondo la giurisprudenza “*la cessione o l'assegnazione del quinto dello stipendio operano il trasferimento di un credito futuro, che esplica un'efficacia eminentemente obbligatoria*” (Cfr. Cass. 17 gennaio 2012, n. 551 e n. 19341/2017). Prima della maturazione del diritto alla retribuzione, la titolarità della somma rimane in capo al lavoratore che ne può, dunque, disporre nella procedura intrapresa. Alla luce di ciò si ritiene condivisibile - anche in ragione della ratio ispiratrice dell'istituto - l'interpretazione secondo cui i vincoli imposti o volontariamente assunti dal debitore valgono fino a quando costui non patisce l'effetto straordinario della procedura da sovraindebitamento, che, in virtù della richiamata universalità, travolge tutte le obbligazioni precedenti piegandole all'unico ambito deputato a dare ordine ai pagamenti sulle basi nuove della parità di trattamento e della graduazione delle cause di prelazione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di merito anche di questo Tribunale con provvedimento del 2.10.2018 emesso nel procedimento n. 805/2018 v.g. rinvenibile sul sito del Tribunale in intestazione.

#### **P. Q. M.**

Il Giudice, pronunciando nel procedimento per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento iscritto al n. 3/2019 v.g., così provvede:

- omologa il piano del consumatore proposto da MAGRO Antonio, nato a Catanzaro il 25.12.1970, alle condizioni e nel rispetto dei termini indicati nelle modifiche al piano presentate dall'OCC in data 23.09.2019 (v. all. 5 e 6);
- delega l'avv. Anna Maria Concolino, professionista nominato in sostituzione dell'Organismo di composizione della crisi, alla funzione di vigilanza sul corretto adempimento del piano e sul rispetto degli impegni assunti dal ricorrente;



- liquida il compenso spettante al professionista nominato in sostituzione dell'OCC., nella misura di € 1.453,14 oltre spese generali (pari al 5% del compenso) e ad IVA e CAP come normativamente previsto;
- dispone, in ordine alla pubblicità di cui all'art. 12 bis L. n. 3/2012, che il presente decreto di omologa venga pubblicato, a cura del professionista nominato in sostituzione dell'O.C.C. ed a spese del ricorrente, sul sito del Tribunale di Catanzaro, nella relativa sezione;

Si comunichi al ricorrente e al professionista nominato.

Catanzaro, 1° maggio 2020

Il Giudice

*dott.ssa Song Damiani*

